

COMUNE DI SAMPEYERE

Parere n.5 del 10.4.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di aprile, presso il proprio studio, il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con delibera C.C. n.18 del 21/12/2022 nella persona della Dott.ssa Patrizia RUOCCO ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Visto:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).
- la Deliberazione dell'ARERA n.459 del 26 ottobre 2021 ha determinati taluni “valori monetari e finanziari” necessari a definire le grandezze relative ai costi efficienti del servizio;
- la Deliberazione dell'ARERA n.62/2023/R del 21 febbraio 2023 “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani” - la Deliberazione dell'ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la

regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;

- la Deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;

- la Deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;

- la Deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

- la Deliberazione dell'ARERA n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;

- la Deliberazione dell'ARERA n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

- la Determinazione n.1/DTAC/2023 del 06 Novembre 2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Tenuto conto che:

l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

□ l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con

deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

l'articolo 3, comma 5-quinquies del DI 228/2021 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri e di parametri dettati dal D.P.R.n.158/1999;

i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base dell'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025;

Considerato inoltre che a partire dal 1° Gennaio 2024 l'ARERA ha previsto su tutto il territorio nazionale l'introduzione di meccanismi di perequazione come di seguito descritti:

0,10 euro/utenza per anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022);

1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Tali componenti si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

Il Revisore dei Conti:

Esaminata la documentazione predisposta dal responsabile del Servizio Tributi

Verificato il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti – Tari adeguato a quanto richiesto dalla normativa vigente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per quanto di Sua competenza sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

Cameri, 10 aprile 2025



Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Patrizia RUOCCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Ruocco".